



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2018/0336(COD)

5.12.2018

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Relatore per parere: Sophia in 't Veld

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica alla quale l'Autorità, ***in talune circostanze, sia tenuta a ricorrere*** per chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni in linea con il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Emendamento

(4) A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica alla quale l'Autorità ***sia tenuta a ricorrere, a seguito di una decisione definitiva dell'autorità nazionale di controllo o del Garante europeo della protezione dei dati***, per chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni in linea con il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. ***Tali sanzioni dovrebbero avere l'obiettivo di garantire lo svolgimento di elezioni libere e regolari al Parlamento europeo, mentre le eventuali sanzioni imposte dalle autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero avere l'obiettivo di tutelare le persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Se irroga una sanzione nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea a seguito della procedura di verifica, l'Autorità tiene debitamente conto del principio del ne bis in idem per evitare che la medesima violazione sia oggetto di una doppia sanzione, a livello nazionale in virtù della decisione dell'autorità di controllo e a livello europeo a seguito della procedura di verifica.

Motivazione

Se l'Autorità irroga una sanzione nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea a seguito della procedura di verifica, potrebbe verificarsi un bis in idem: la decisione dell'autorità di controllo e la sanzione irrogata dall'Autorità. Ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 50 della Carta e con l'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1141/2014

Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono **fondati motivi per ritenere**, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o **da** una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione

Emendamento

Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione **definitiva** di un'autorità di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, **adottata in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, o di una decisione definitiva del Garante europeo della protezione dei dati istituito conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725^{17bis} del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata a norma dell'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento 2018/1725,** secondo la quale una persona fisica o

al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11. Il comitato esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre 1 mese dalla decisione dell'autorità di controllo. Il comitato esprime il proprio parere entro un termine breve e ragionevole stabilito dall'Autorità.

giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione **definitiva** si evince, o se vi sono **elementi oggettivi che indicano**, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da **o a nome di** un partito politico europeo o **una fondazione politica europea, oppure sotto il controllo o con il sostegno di un partito politico europeo o di** una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11. Il comitato esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, **violando le norme applicabili in materia di protezione dei dati o conferendo autorizzazioni, ordini o sostegno a un soggetto che ha violato le norme applicabili**, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre 1 mese dalla decisione dell'autorità di controllo. Il comitato esprime il proprio parere entro un termine breve e ragionevole stabilito dall'Autorità.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{17bis} **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che**

Motivazione

Stabilendo che soltanto le decisioni definitive possono avviare le procedure di verifica si garantiscono maggiormente i principi della certezza giuridica e del rispetto dei diritti a un giusto processo e a un equo processo. Con l'inclusione del regolamento [2018/xxxx (45/2001)], anche le decisioni del Garante europeo della protezione dei dati sulle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle istituzioni dell'UE (compresi i deputati e il personale) possono avviare la procedura. Soltanto le decisioni adottate dalle autorità preposte alla protezione dei dati o dal garante europeo della protezione dei dati, in virtù dei rispettivi poteri correttivi, possono condurre a tale procedura, e non le decisioni consultive o di indagine.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1141/2014

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. In entrambi i casi il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso dei pareri sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no **deliberatamente** influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo **sfruttando una**

Emendamento

Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati **oppure conferendo autorizzazioni, ordini o sostegno a un soggetto che ha violato le norme applicabili**. In entrambi i casi il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso dei pareri sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no influenzato o tentato di influenzare l'esito

violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, le autorità di controllo di cui all'articolo 10, lettera a), cooperano con il comitato conformemente al diritto applicabile.

delle elezioni del Parlamento europeo **violando le** norme applicabili in materia di protezione dei dati, **oppure conferendo autorizzazioni, ordini o sostegno a un soggetto che ha violato le norme applicabili**, le autorità di controllo di cui all'articolo 10, lettera a), cooperano con il comitato conformemente al diritto applicabile **e nel rispetto del segreto professionale cui sono tenute a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1725.**

Motivazione

In virtù del regolamento generale sulla protezione dei dati e del nuovo regolamento (UE) 2018/1725, i membri e il personale delle autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale. Qualora condividano informazioni riservate con il comitato di personalità indipendenti, tale cooperazione deve rispettare il segreto professionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1141/2014

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

vii) qualora, in conformità dell'articolo 10 bis, il comitato esprima un parere in cui venga ravvisato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;

Emendamento

vii) qualora, in conformità dell'articolo 10 bis, il comitato esprima un parere in cui venga ravvisato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. **In tal caso, si tiene debitamente conto del principio del ne bis in idem;**

Motivazione

Se l'Autorità irroga una sanzione nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea a seguito della procedura di verifica, potrebbe verificarsi un bis in idem: la decisione dell'autorità di controllo e la sanzione irrogata dall'Autorità. Ciò sarebbe in

contrasto con l'articolo 50 della Carta e con l'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1141/2014

Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 27 bis è aggiunta la seguente lettera:

b bis) nella situazione di cui all'articolo 27, lettera a), punto vii), quando anche la persona fisica è stata giudicata responsabile dei fatti e dei comportamenti in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 bis.

Motivazione

Ai fini della coerenza è necessario aggiungere questa lettera all'articolo 27 bis (Responsabilità delle persone fisiche).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo	
Riferimenti	COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFCO 1.10.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 1.10.2018	
Relatore per parere Nomina	Sophia in 't Veld 5.11.2018	
Esame in commissione	20.11.2018	3.12.2018
Approvazione	3.12.2018	
Esito della votazione finale	+: 39	–: 2
	0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, France Jamet	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

39	+
ALDE	Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen
ECR	Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg
GUE/NGL	Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
NI	Udo Voigt
PPE	Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy
S&D	Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2	-
ENF	France Jamet, Auke Zijlstra

1	0
PPE	Traian Ungureanu

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti